



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

ASSEGNAZIONE CREDITI FORMATIVI DAL 01/01/2014

Rif. Art. 5 - Linee guida

		<i>Revisione secondo aggiornamento linee guida del 27/05/2016 a partire dal 01/01/2017</i>
Rif.	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	CREDITI DA ATTRIBUIRE
FORMAZIONE DIRETTA		
1	Partecipazione a incontri/seminari/ convegni di aggiornamento della durata minima di 3 ore (c.3)	1 CFP per ogni ora di durata effettiva (eventi della durata compresa tra 3 e 6 ore - massimo 6 CFP per evento) nessun limite CFP/anno
2	Partecipazione a corsi di formazione (c.4, 5, 6)	a) Corso frontale (durata min. 4h) e in FaD (durata min. 2h): 1 CFP per ogni ora. I CFP vanno imputati nell'anno in cui termina il corso. -Il numero di CFP viene maggiorato di 3 CFP se previsto il superamento di una prova finale, che è condizione necessaria anche per il riconoscimento CFP del corso b) Corso universitario utile ai fini dell'iscrizione all'ordine: 2 CFP per ogni CFU (crediti formativi universitari). c) Altre tipologie di corso universitario : la valutazione è demandata al CNPI. nessun limite CFP/anno
3	Partecipazione a corsi di formazione abilitante (corso base prev. Incendi, certificaz. Energetica edifici, RSPP, ecc.) (c.7)	1 CFP x ogni ora effettivamente svolta, (per corsi di durata >80h sono attribuiti massimo 80 CFP)
FORMAZIONE INDIRETTA		
4	Docenza, coordinamento e tutoraggio di attività formative della durata minima di 1 ora (c.10)	2 CFP x ogni ora e un massimo di 50 CFP/5 anni
5	Relatore/formatore in convegni accreditati e/o accreditabili (c.11)	Fino ad un massimo di 3 per evento e un massimo di 50 crediti/5 anni
6	Redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali (c.12)	Fino a 50 crediti/5 anni
7	Partecipazione ad organismi di rappresentanza della categoria (CNPI, Consiglio territoriale, Consiglio di disciplina, gruppi di lavoro e commissioni, ecc.) (c.13)	3 CFP ad incarico fino ad un massimo di 50 crediti/5 anni
8	Partecipazione a organismi nazionali e/o internazionali di normazione (UNI, CEI, CTI, ecc.) (c.14)	Fino a 35 crediti/5 anni
9	Formazione a praticanti nell'ambito della propria attività x periodo non inferiore a 6 mesi (c.15)	Fino a 50 crediti/5 anni indipendentemente dal numero dei praticanti
10	Pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico-scientifico, istituzionale inerenti l'ambito professionale (c.16)	Fino a 50 crediti/5 anni
11	Partecipazione come commissario agli Esami di abilitazione per la libera professione (c.17)	Fino a 15 crediti/sessione
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE VALIDE		
12	Partecipazione ad attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale ed altri eventi sociali del Collegio (assemblee, elezioni, ecc.) come previsto dall'Art. 5 c.2 delle linee guida CNPI.	Si adottano gli stessi criteri relativi alla partecipazione a seminari e corsi (rif. 1 e 2 della presente tabella) a seconda del tipo di evento. Necessari almeno 3 crediti/anno
13	Formazione in servizio (per dipendenti) (c.8)	A seguito valutazione della commissione crediti formativi sulla base dei criteri ai punti precedenti
14	Formazione all'estero (c.19)	A seguito valutazione della commissione crediti formativi sulla base dei criteri ai punti precedenti con eventuale maggiorazione
15	Apprendimento informale (apprendimento che si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi e anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale) previa presentazione idonea documentazione (c.9)	1 CFP x ogni ora e un massimo di 75 CFP/5 anni
16	Certificazione della competenza previa presentazione di idonea documentazione (c.18)	massimo di 75 CFP/5 anni

Note:

Art.9 - comma 2 del regolamento sulla formazione continua: "E' obbligo del professionista di presentare all'organismo territoriale competente per territorio, la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all'anno precedente, per le attività non organizzate dall'OT. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. L'organismo territoriale dell'ordine può comunque richiedere eventuali integrazioni."

Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 C.F.P.

L'iscritto deve in ogni caso acquisire 3 CFP anno in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant'altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine (Art.5 c2) .

Per i nuovi iscritti l'impegno formativo parte dal 1 gennaio dell'anno successivo

I surplus di CFP possono essere assegnati all'anno/quinquennio successivo.

La violazione dell'obbligo formativo quinquennale costituisce illecito disciplinare

L'iscritto che abbia superato il 65° anno di età è tenuto ad un impegno formativo di 40 CFP/5 anni.

L'impegno formativo può essere ridotto a 40 CFP/5 anni o si può essere esonerati nei casi previsti dal regolamento.

Eventi che danno diritto al riconoscimento "diretto" dei CFP da parte del collegio:

- Partecipazione alle assemblee indette dal collegio (approvaz. Bilancio, elezioni, ecc.)

- Partecipazione al consiglio direttivo

- Partecipazione al consiglio di disciplina

- Partecipazione a commissioni di lavoro e studio

- Partecipazione ad eventi organizzati dal Collegio e da esso riconosciuti

- Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria (con incarico diretto del collegio o evidenza della partecipazione su verbali o altro documento ufficiale)